Esempio pratico - Osservazioni e violenza razziste

II caso

Un paziente ha offeso con frasi razziste un degente meticcio ricoverato nello stesso reparto e si è rifiutato di condividere la camera con lui.

Fonte: TANGRAM n. 16, ottobre 2004, pagina 23.

Valutazione giuridica

a) Gli obblighi dell'ospedale

L'ospedale non è responsabile degli atti dei suoi pazienti, ma è tenuto a proteggerne la salute e la sicurezza e a evitare ogni disturbo grave alla vita comunitaria.

Se il comportamento discriminatorio di un paziente mette a rischio la salute o la sicurezza altrui o disturba gravemente la vita comunitaria dell'ospedale, il personale sanitario è tenuto ad adottare misure di contenzione proporzionate nei confronti di questa persona (cfr. le <u>direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica relative alle misure di contenzione e trattamenti senza consenso</u>).

b) Discriminazione razziale

Se le frasi incriminate sono indice di disprezzo e della volontà di screditare altri a causa della loro razza, religione o etnia, il paziente che le ha pronunciate infrange la norma penale che sanziona ogni atto di discriminazione razziale (art. 261^{bis} cpv. 4 CP).

Se invece non si fondano sulle considerazioni di razza, etnia o religione elencate all'art. 261^{bis} CP, il paziente può essere condannato per ingiuria ai sensi dell'art. 177 CP. Per l'applicazione di questo articolo è necessario che la vittima presenti querela (art. 30 segg. CP).

c) Lesione della personalità

Il campo di applicazione dell'art. 28 CC si estende a tutti i valori intrinsechi alla persona che possono essere lesi. Gli insulti razzisti e/o considerati lesivi dell'onore ai sensi della norma penale costituiscono chiaramente una violazione dei diritti della personalità secondo l'art. 28 CC.

Risoluzione della controversia

a) Reclamo al personale sanitario

La persona lesa ha segnalato (un'altra persona avrebbe potuto fare lo stesso) al personale sanitario il comportamento litigioso. L'aggressore è stato trasferito in un'altra stanza.

b) Denuncia penale per discriminazione e/o ingiuria

La persona cui sono state rivolte le parole discriminatorie o qualsiasi altra persona potrebbero presentare querela o sporgere denuncia contro la persona che le ha pronunciate all'autorità penale competente. Quest'ultima verificherebbe se le condizioni dell'art. 261^{bis} CP (o eventualmente dell'art. 177 CP) sono adempiute.

c) Azione civile per lesione della personalità

La vittima potrebbe anche avviare un'azione di responsabilità per lesione della personalità secondo l'art. 28 CC e chiedere, qualora abbia subito un danno in seguito all'atto litigioso, una riparazione materiale o di altro tipo ai sensi dell'art. 49 CO (diritto a un'indennità). Occorre tenere presente che le pretese civili avanzate nel quadro di una procedura penale non possono più essere oggetto di una procedura civile separata.

Procedura proposta

Considerati i diversi approcci possibili, i giovani lesi hanno tutto l'interesse a rivolgersi quanto prima a un consultorio o a un giurista specializzato.

Per quanto concerne la protezione dei pazienti, ci si può rivolgere a un'organizzazione di difesa dei diritti dei pazienti in Svizzera. Queste organizzazioni sostengono e rappresentano i pazienti e dispongono di personale specializzato nel campo sanitario. Occorre tenere presente che i loro servizi non sono gratuiti.